

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione 8/VII/2008 n. C(2008) 3411 definitivo, notificata l'11 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui ha operato a carico dell'Italia talune rettifiche finanziarie.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario a carico del FEAOG quattro categorie di spese effettuate dallo Stato italiano nelle campagne dal 2001 al 2006. Si tratta in concreto di rettifiche riguardanti talune restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e zucchero, gli aiuti alla trasformazione degli agrumi per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, l'entità del prelievo supplementare da applicare ai prodotti di latte che nella produzione e commercializzazione superano le quote latte loro assegnate, in relazione alla campagna di commercializzazione 2002-2003 e gli aiuti per superficie/seminativi relativi alle campagne 2004, 2005 e 2006.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente sottolinea la correttezza e l'adeguamento dei controlli effettuati.

Vengono invocati, in concreto, la violazione del dovere di motivazione, del principio di proporzionalità, degli articoli 11, 12 e 14 del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾; 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento comunitario della politica agricola comune ⁽²⁾; 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾; 22 e 30 del Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽⁴⁾ e 50, 51 e 30 del Regolamento (CE) 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 187, del 10.7.2001, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160, del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 209, dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 327, del 12.12.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 141, del 30.4.2004, pag. 18.

Ricorso presentato il 30 settembre 2008 — SIAE/Commissione

(Causa T-433/08)

(2008/C 301/95)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana degli Autori ed Editori — SIAE (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, M. Mandel, avvocato, L. Vullo, avvocato, S. Valentino, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare gli articoli 3 e 4(2) della Decisione.
- Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della Ricorrente.
- Ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-392/08 AEPI/Commissione.

A sostegno delle sue pretese la Ricorrente fa valere cinque motivi.

Con il primo motivo, la Ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE e il difetto di istruttoria nella misura in cui la Decisione accerta l'esistenza di una pratica concordata in assenza di qualsiasi elemento di prova se non la mera circostanza che molti degli accordi di rappresentanza reciproca delimitano il potere di concedere licenze al territorio in cui opera l'altra società di gestione. La Commissione ignora a questo riguardo che molte società di gestione ritengono infatti di poter garantire al meglio i diritti dei propri affiliati affidando

il proprio repertorio a quelle società di gestione che possano assicurare loro un'efficace tutela dei diritti d'autore ed è di tutta evidenza che proprio le società con una radicata presenza sul territorio siano pienamente in grado di soddisfare tale esigenza.

Con il secondo motivo, la Ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE e l'illogicità della motivazione della Decisione con riguardo al fatto che la stessa Commissione, nel tentativo di dimostrare la praticabilità di una gestione di licenze multiterritoriali per le trasmissioni di opere musicali via satellite, via cavo e tramite internet, finisce per fornire la prova dell'inesistenza di un comportamento parallelo delle società di gestione. L'impianto accusatorio della Commissione viene infatti inficiato dagli stessi esempi citati dalla Commissione di concessione da parte delle società di gestione di mandati con un'estensione più ampia del territorio in cui opera una singola società.

Con il terzo motivo, la Ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE poiché, nella denegata ipotesi in cui la Commissione accertasse l'esistenza di una pratica concordata, la stessa non avrebbe alcun effetto restrittivo della concorrenza in quanto le delimitazioni territoriali costituiscono il necessario corollario del carattere esclusivo dei diritti detenuti dagli autori.

Con il quarto motivo, la Ricorrente fa valere la violazione da parte della Commissione del diritto al contraddittorio e la violazione dell'articolo 253 CE per difetto di motivazione con riguardo al fatto che la Commissione non ha informato le società degli elementi essenziali di fatto sui quali si è basata per non accettare, a seguito della verifica di mercato, gli impegni proposti dalla SIAE.

Con il quinto motivo, la Ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 253 CE per difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di certezza del diritto, la contraddittorietà e l'illogicità delle misure prescritte dall'articolo 4(2) della Decisione. L'assoluta indeterminazione dell'attività di «revisione» sollecitata dalle società di gestione pone ingiustamente la SIAE in una situazione di incertezza nell'individuare misure che siano ritenute dalla Commissione sufficienti a porre fine alla presunta pratica concordata. Inoltre, poiché la Commissione riconosce espressamente che il fatto di limitare il mandato al territorio dell'altra società di gestione non costituisce una restrizione di concorrenza, è in manifesta contraddizione con tale presupposto ordinare alle società di gestione di rivedere bilateralmente la delimitazione territoriale in tutti i propri mandati per le trasmissioni via satellite, via cavo e tramite internet e, quindi, di fornire alla Commissione copia della revisione di tutti i siffatti accordi di rappresentanza reciproca. A ciò si aggiunga che, poiché la Commissione richiede una revisione «bilaterale» delle delimitazioni territoriali, la piena ottemperanza della SIAE all'articolo 4(2) della Decisione è comunque sottratta alla sfera decisionale della SIAE stessa, essendo altresì soggetta alle autonome deliberazioni di altre 23 società di gestione.

Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 — Studio Vacanze/Commissione

(Causa T-436/08)

(2008/C 301/96)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Studio Vacanze (Budoni, Italia) (rappresentante: M. Cannata, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 2 luglio 2008.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

In via subordinata:

Annullare l'articolo 2(2) della decisione impugnata nella parte in cui impone il recupero degli aiuti giudicati incompatibili, maggiorati degli interessi, a decorrere dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari a fino a quella del loro effettivo recupero.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nelle cause T-394/08 Regione Sardegna/Commissione e T-408/08 S.F. Turistico Immobiliare/Consiglio e Commissione.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa valere:

- La violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹), nella misura in cui questa disposizione consente l'avvio del procedimento di indagine solo sul presupposto che ricorra un caso di «aiuti attuati in modo abusivo» e non per la «creazione di aiuti illegali». Ne consegue, secondo la ricorrente, l'invalidità dell'intero procedimento di indagine formale.